

A Riscossione Sicilia S.p.A.
Agente della Riscossione
SEDE DI

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193)

II/La	a sottoscritto/a	, nato/a a	, nato/a a		
(Pro	ov), il, codice fiscale			_, residente	
in		, (Prov		_), indirizzo	
	C.A.P	, telefono		,	
fax	, email			,	
P.E.	.C. (Posta Elettronica Certificata)				
	in proprio				
	in qualità di rappresentante legale della/o				
	in qualità di titolare della ditta individuale				
			codice	fiscale/p.iva	
	, con sede legale i	n			
(Pro	ov), indirizzo		C.A.P.		
telef	fono, fax			, email	
		P.E.C. (Posta El	ettronica	Certificata)	

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che Riscossione Sicilia S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di voler aderire alla definizione agevolata delle partite debitori indicate nell'allegato 1, effettuando il pagamento in n rate ⁽¹⁾ conteggiati ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 11, del D.L. n. 193/2016,	degli importi che saranno
Domiciliazione bancaria. IBAN	la Riscossione
RINUNCIA	
Agli eventuali giudizi pendenti, meglio specificati nell'allegato 1, re aderisce alla definizione agevolata.	elativi ai debito per i quali si
Luogo e data	Firma
Allega copia del documento di identità in corso di validità. (1) Massimo 4 rate. Specificare valore 1 qualora si intenda pagare in unica soluzione.	

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE (da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)			
a sottoscritto/a			
] in proprio			
in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della			
elego il/la Sig./Sig.ra			
a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;			
a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;			
a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.			
Luogo e data Firma del Delegante			
3. Allegare Copia del Documento di Identità del Delegante e del Delegato			

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del D. Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 112/99. Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione

da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla dichiarazione di adesione.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Riscossione Sicilia S.p.A., Responsabile pro-tempore Funzione Internal Audit, via E. Morselli, 8 – 90143 Palermo.

I diritti di cui al citato art. 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.riscossionesicilia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

AVVERTENZE

• La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata presso gli Sportelli dell'Agente della Riscossione o tramite PEC/email all'indirizzo del competente Agente della Riscossione:

Agente della Riscossione	PEC	Email	
Agrigento	adesione.agrigento@pec.riscossionesicilia.it	adesione.agrigento@riscossionesicilia.it	
Caltanissetta	adesione.caltanissetta@pec.riscossionesicilia.it	adesione.caltanissetta@riscossionesicilia.it	
Catania	adesione.catania@pec.riscossionesicilia.it	adesione.catania@riscossionesicilia.it	
Enna	adesione.enna@pec.riscossionesicilia.it	adesione.enna@riscossionesicilia.it	
Messina	adesione.messina@pec.riscossionesicilia.it	adesione.messina@riscossionesicilia.it	
Palermo	adesione.palermo@pec.riscossionesicilia.it	adesione.palermo@riscossionesicilia.it	
Ragusa	adesione.ragusa@pec.riscossionesicilia.it	adesione.ragusa@riscossionesicilia.it	
Siracusa	adesione.siracusa@pec.riscossionesicilia.it	adesione.siracusa@riscossionesicilia.it	
Trapani	adesione.trapani@pec.riscossionesicilia.it	adesione.trapani@riscossionesicilia.it	

- La definizione agevolata può riguardare soltanto i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015;
- I debitori possono estinguere il debito avvalendosi della definizione agevolata corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, nonché di aggio, di diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente di spese esecutive;
- Aderendo alla definizione agevolata il debitore eviterà di pagare le somme a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale;
- La definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si applica limitatamente agli interessi;
- È ammesso il pagamento rateizzato delle somme dovute, entro il limite massimo di quattro rate, con applicazione dei relativi interessi di dilazione previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 602/73, pari al 4,5% annuo;
- Nell'ipotesi di pagamento rateale, le prime due rate ammonteranno ciascuna ad un terzo delle somme dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari ciascuna ad un sesto delle somme dovute. In ogni caso, la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017; mentre quella della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018. Ai pagamenti dilazionati non potranno applicarsi le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73;
- Affinché la definizione agevolata produca effetto è necessario che il debitore assuma l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- Per aderire alla definizione, il debitore sarà tenuto a presentare il presente modulo all'Agente della Riscossione, entro il novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della disposizione;
- Con la presentazione del modulo, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione. L'agente della Riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, l'agente della riscossione, relativamente ai carichi assoggettabili a definizione agevolata, non avvierà nuove azioni cautelari. Saranno comunque fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, l'Agente della Riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione stessa, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

- La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno effettuato pagamenti parziali (in acconto o a seguito di rateizzazione). In tali casi, il debitore ha diritto a scomputare dalle somme dovute per la definizione e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento soltanto quelle già versate a tale titolo. Di contro, sono considerate definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a titolo di sanzioni iscritte a ruolo, interessi di mora (o «sanzioni civili») e interessi di dilazione. Il pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto ai fini della definizione comporta automaticamente la revoca dell'eventuale rateizzazione ancora in essere precedentemente concessa dall'Agente della Riscossione, che di fatto viene sostituita dalla nuova dilazione, avente ad oggetto le somme dovute ai fini della stessa definizione;
- definizione è inefficace in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata. In
 tal caso: i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto a
 seguito dell'iscrizione a ruolo; riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero
 delle somme originariamente dovute; l'Agente della Riscossione potrà proseguire l'attività di recupero
 coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato;
- Per i soggetti in procedura concorsuale, le somme necessarie alla definizione si considerano prededucibili;
- La definizione agevolata è comunque esclusa per le risorse proprie dell'Unione Europea; i recuperi degli Aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti; alla luce dell'orientamento assunto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 433 del 2004, relativa all'articolo 12 della Legge n. 289 del 2002, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;



Allegato 1 alla Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016, N. 193

Cartelle/Avvisi ⁽¹⁾ (identificativo)	Definizione su tutte le partite in cartella (2)	Identificativo Partita 1	Identificativo Partita 2	Identificativo Partita 3	Identificativo Partita 4	Estremi giudizio pendente ⁽³⁾
id cartella		id partita 1	id partita 2	id partita 3	id partita 4	

- (1) Cartelle di pagamento, Avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli AV.E., Avvisi di addebito dell'INPS AV.A.
- (2) Indicare con una X se si intende definire l'intera cartella, altrimenti lasciare vuoto il campo e indicare nelle successive colonne gli estremi delle partite da definire
- (3) Specificare il numero e la data di iscrizione a ruolo dell'eventuale giudizio pendente riguardante la cartella
- N.B. Nel caso di cartelle con un numero di partite superiori a 4, ripetere il numero della cartella nella riga successiva indicando gli ulteriori numeri di partita